

## **CONVENZIONE QUADRO**

ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19

### ***preMESSO che:***

- il Soggetto promotore (indicare il soggetto) e l'Associazione .....  
qui rappresentata convengono sulla necessità di agevolare l'acquisizione di competenze tecniche, relazionali e trasversali mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva ed agevolare le scelte professionali del tirocinante;
- che Soggetto promotore (indicare il soggetto) ha facoltà di attivare, in base alla disciplina provinciale vigente, tirocini formativi e di orientamento;

tra

l'Associazione ....., rappresentata da..... che interviene ed agisce nella sua qualità di .....

e

il soggetto promotore (indicare il soggetto), rappresentata da ....., che interviene ed agisce nella sua qualità di .....

## **SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE**

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento presso le imprese associate alle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro facenti capo a .....
2. I contenuti, la durata e le modalità di realizzazione dei tirocini sono contenuti in uno specifico progetto formativo e di orientamento, predisposto per ciascun tirocinante, il cui facsimile è allegato alla presente convenzione. Nel progetto vengono indicati il nominativo del tirocinante, l'Azienda ospitante, il nominativo del tutore del soggetto promotore e dei referenti del tirocinio incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

3. Ai sensi della disciplina vigente, il numero dei tirocinanti presenti in azienda non potrà superare i sottoindicati limiti:
- i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) compreso tra uno e cinque possono inserire contemporaneamente un tirocinante ;
  - i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) compreso tra sei e diciannove dipendenti possono inserire contemporaneamente fino a due tirocinanti;
  - i datori di lavoro con un numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) uguale o superiore a venti possono inserire contemporaneamente tirocinanti in numero non eccedente il 10% di detto personale;
  - I limiti numerici di cui sopra vengono computati con riguardo al numero di tirocini attivati nel corso dei dodici mesi precedenti e non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
  - Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
  - I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.
  - I datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non possono attivare tirocini.
  - I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, possono ospitare contemporaneamente un tirocinante qualora accreditati come botteghe scuola, secondo la disciplina dettata dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002 n. 11 e sue disposizioni attuative. I soci attivi delle imprese artigiane sono considerati, ai fini del computo dei limiti numerici, al pari dei soci titolari. In attesa dell'entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.
  - Ai medesimi fini sono parificati ai dipendenti a tempo indeterminato i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Sono altresì considerati dipendenti a tempo indeterminato i collaboratori familiari.
4. Le aziende ospitanti non possono realizzare più tirocini successivi, anche con soluzione di continuità, con il medesimo tirocinante, ad eccezione dei tirocini attivati con i soggetti di cui all'articolo 4 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e dei tirocini previsti all'interno di un corso di formazione organizzato dalla Provincia.
- Non possono essere attivati tirocini presso datori di lavoro che, con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio, nei sei mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio abbiano fatto ricorso a procedure di mobilità o abbiano effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ovvero che abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni.
- Non possono attivare tirocini le aziende che, nei ventiquattro mesi precedenti, abbiano subito contestazioni da parte dell'organo ispettivo relativamente ai tirocini.
- I tirocinanti non possono venir utilizzati in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assente per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività produttiva.
5. I soggetti ospitanti si impegnano a:
- informare il tirocinante sulle norme e sulle misure di sicurezza dei lavoratori, in attuazione anche di quanto stabilito dal d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni;

- designare un referente che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e collaborare alla redazione dell'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti;
- informare periodicamente il tutore del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- fornire in uso, per la durata del tirocinio, indumenti da lavoro e mezzi di protezione individuale, ove richiesti dal tipo di attività;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto dal progetto formativo;
- erogare l'indennità di partecipazione, secondo le modalità definite nella presente convenzione.

I soggetti ospitanti devono assicurare un ambiente in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68/1999.

Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.

6. Il soggetto promotore si impegna a:

- redigere il progetto formativo e di orientamento.
- individuare un tutore responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità con il progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il referente del tirocinio, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del progetto formativo e di orientamento;
- rilasciare al tirocinante al termine del percorso di tirocinio un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, redatta d'intesa con il referente aziendale, registrandone gli esiti sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. Nell'attesa dell'adozione del Libretto formativo del cittadino provinciale, l'attestazione verrà rilasciata in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- erogare la borsa di tirocinio, secondo le modalità di seguito definite;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, dando al contempo cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo;
- interrompere il tirocinio qualora questo non rispetti il progetto formativo sottoscritto ed il soggetto ospitante non abbia adempiuto alla segnalazione ricevuta entro il tempo assegnato; di tale interruzione per causa imputabile al soggetto ospitante effettua segnalazione al servizio ispettivo della Provincia;
- segnalare ai servizi ispettivi della Provincia, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

La funzione di soggetto promotore non è cumulabile con quella di soggetto ospitante.

7. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo ed osservare gli orari concordati.

Il tirocinante deve garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.

E' tenuto altresì a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i

dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone preventiva comunicazione scritta al tutore del soggetto promotore ed al referente aziendale.

Il tirocinante ha diritto a ricevere un'indennità di partecipazione secondo le modalità di seguito definite.

Al termine del tirocinio il tirocinante ha diritto di ricevere dall'ente promotore un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, che verrà registrata sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 10/2013 in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste per l'attività di tirocinio.

In caso di malattia o altro giustificato motivo il tirocinante ne dà tempestiva comunicazione al referente aziendale.

8. Il soggetto promotore *oppure* il soggetto ospitante (indicare il soggetto):
- provvede ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative impegnate nel settore. La copertura assicurativa deve comprendere anche le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo, come pure le missioni all'estero;
  - provvede ad effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia del Lavoro previste dalla vigente normativa nazionale per i casi di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, tramite il sistema informativo dedicato,
  - trasmette al competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, copia della convenzione e del progetto formativo, (comunicazione esclusa per i tirocini promossi dalla Provincia);
  - si impegna a segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore *oppure* al soggetto ospitante.
  - eroga l'indennità di partecipazione, secondo le modalità di seguito definite;
9. Per le attività svolte nel corso del tirocinio il soggetto ospitante *oppure* il soggetto promotore od entrambi (indicare il soggetto) corrisponderà al tirocinante un'indennità di partecipazione pari ad euro \_\_\_\_\_ settimanali/mensili (minimo € 300,00 mensili o 70 € settimanali/massimo € 600,00 mensili).

Per le iniziative di cui all'articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere previsti importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo. Quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati l'indennità di partecipazione è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Ai soggetti percettori di sostegno al reddito possono essere riconosciuti rimborsi per spese di trasporto e vitto.

Per l'erogazione della borsa il tirocinante dovrà svolgere, su base mensile, almeno il settanta per cento delle ore previste dal progetto formativo e di orientamento.

L'indennità corrisposta va considerata, ai fini fiscali, quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all'art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912.  
L'indennità di partecipazione al tirocinio non è computata ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

*Oppure*

Per le attività svolte nel corso del tirocinio non è prevista alcuna erogazione dell'indennità di partecipazione, *oppure*, il tirocinio prevede l'erogazione di un'indennità di partecipazione pari ad € \_\_\_\_\_ settimanali/mensili in quanto il tirocinante è soggetto \_\_\_\_\_ svantaggiato/disabile/ovvero richiedente asilo o titolare di protezione internazionale e già beneficiario di sussidi economici.

10. La presente Convenzione produce i propri effetti dalla data di sottoscrizione, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno fino al termine del 31.12...., salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
11. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e l'Associazione firmataria della convenzione.
12. Le norme della presente Convenzione si applicano al soggetto promotore e alle imprese associate all'Associazione ..... Nessuna responsabilità farà capo a quest'ultima per eventuali inadempienze e/o violazioni di legge da parte di imprese durante lo svolgimento del tirocinio.
13. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle previsioni di cui all'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19.

Per il soggetto promotore

Il .....

Per l'Associazione .....

.....

Il Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Data, \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_\_\_